

CASSAZIONE  
**Black list,  
 spiraglio sui costi**  
 ▶ pagina 25

**Cassazione.** Deducibile l'operazione con un soggetto residente in un Paese a fiscalità privilegiata

# Black list, spiraglio sui costi

La transazione deve avere un effettivo interesse economico



**Antonio Iorio**

Prezzi competitivi, puntualità e serietà del fornitore costituiscono un effettivo interesse economico per consentire la **deduzione di spese** sostenute con soggetti ubicati in **Stati a fiscalità privilegiata**. Se l'amministrazione insiste nel proseguire il contenzioso, il giudice di merito che la condanna al pagamento delle spese non deve fornire alcuna specifica motivazione, in virtù della regola della soccombenza. A fornire queste interessanti precisazioni è la Cassazione, con la sentenza 10749 depositata l'8 maggio 2013.

L'agenzia delle Entrate rettificava i costi dedotti da una società italiana per l'acquisto di beni da un'impresa residente in Liechtenstein ritenuta controllante dell'italiana. Ciò, in base all'articolo 76, comma 7 bis del Tuir (nella formulazione al tempo vigente e oggi, con modifiche, articolo 110 Tuir), per il quale non sono ammesse in deduzione i componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, le quali direttamente o indirettamente controllano le imprese o ne sono controllate. Il successivo comma 7 ter della predetta disposizione (tuttora in vigore come comma 11 dell'articolo 110) prevede poi che tale indeducibilità non si applica allorché le imprese italia-

ne forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondano a un effettivo interesse economico.

Nella specie il contribuente evidenziava che l'effettivo interesse economico consisteva non solo in prezzi competitivi ma anche nella puntualità delle forniture e serietà del fornitore. L'Agenzia non riteneva sufficienti tali circostanze e quindi la società ricorreva al giudice di primo grado il quale annullava la pretesa erariale ma compensava le spese di lite.

L'ufficio si appellava alla Ctr che confermava la sentenza di primo grado e accoglieva l'appello incidentale del contribuente, condannando alle spese di giudizio l'agenzia delle Entrate, stante la temerarietà della lite intrapresa. I giudici, in particolare, evidenziavano sia la sussistenza dell'effettivo interesse economico, sia l'assenza di prova circa il rapporto di controllo tra le due imprese necessario, al tempo, per far scattare l'indeducibilità.

L'Ufficio ricorreva allora per Cassazione lamentando sia l'errata applicazione della norma, sia l'assenza di motivazione circa la condanna alle spese. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso condividendo, in buona sostanza, la sussistenza dell'esimente valutata dal giudice di merito (competitività prezzi, serietà e puntualità del fornitore), peraltro assorbita dal fatto che non era stato provato neanche il rapporto di controllo tra le due società.

Circa le spese, la Cassazione

ha opportunamente ricordato che la compensazione deve essere sorretta da motivazione e non condanna secondo la regola della soccombenza. Per tali ragioni ha ulteriormente condannato l'Agenzia a 25.000 euro, che forse, insieme alle altre già disposte dal giudice di merito, potevano essere evitate non proseguendo il contenzioso a ogni costo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La regola

### 01 | I REQUISITI

Per dedurre i costi "black list" le imprese residenti in Italia devono fornire la prova che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese vanno indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi

### 02 | L'ACCERTAMENTO

L'Amministrazione, prima di emettere l'accertamento deve chiedere all'interessato di fornire le prove entro 90 giorni. L'idoneità delle prove dovrà risultare dalla motivazione dell'accertamento

